



Liceo Statale "G. Milli" - Teramo

Liceo Linguistico - Liceo delle Scienze Umane - Liceo Economico sociale

Via G. Carducci, 38 .64100 TERAMO Tel. Segreteria/Presidenza 0861/247750-248851- Fax. 0861/029000

Distretto scolastico N. 005 - www.milli-lyceum.edu.it e-mail: tepm010004@istruzione.it Cod.Fisc.80003090679 – Codice

univoco ufficio UFCJWW

Prot. n. 6778/IV.1

Teramo,06/10/2021

- Agli alunni
- Ai Genitori
- Ai Docenti
- Al DSGA
- All'Ufficio didattica
- Al Sito Web
- Al Registro elettronico

Oggetto: Validità anno scolastico – deroghe ai limiti di frequenza

Il DPR n. 122 del 22/06/2009, art.14, comma 7, dispone che "...ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato"; lo stesso Regolamento prevede inoltre che "le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, motivate e straordinarie deroghe al limite dei tre quarti di presenza del monte ore annuale. **Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati**".

L'O.M. n.53 del 03/03/2021, art.13, comma 1, stabilisce, per gli studenti iscritti all'ultimo anno di corso, che" Le istituzioni scolastiche **valutano le deroghe rispetto al requisito di frequenza** ... anche con riferimento alle specifiche situazioni dovute all'emergenza epidemiologica."

Si rende noto che il Collegio dei docenti, nella seduta del 30 settembre 2021, ha deliberato per l'anno scolastico 2021/22 le seguenti **deroghe** al requisito della frequenza per le assenze dovute a:

- gravi motivi di salute continuativi adeguatamente documentati (con certificazione medica) anche connessi all'emergenza epidemiologica;
- terapie o cure programmate (certificate);
- donazioni di sangue;
- partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal CONI e dal MIUR;
- adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo (cfr. Legge n.516/1988 e Legge n.101/1989);
- limitatamente ai periodi di attivazione della DDI: problemi di connettività accertati, documentati e continuativi;
- assenze connesse all'emergenza epidemiologica: quarantena o isolamento fiduciario senza possibilità di seguire le lezioni a distanza;
- testimonianze ed adempimenti giudiziari;
- documentati motivi familiari (separazioni, lutti, ricongiungimento temporaneo e documentato al genitore sottoposto a misure di privazione della libertà personale, rientro nei paesi d'origine);
- partecipazione a iniziative nazionali e internazionali riguardanti temi inerenti alla cittadinanza attiva, alla Costituzione e all'Educazione civica.

E' opportuno comunque ribadire che l'assiduità della frequenza scolastica, oltre che per la validità dell'anno scolastico, è comunque elemento positivo di valutazione; pertanto è compito del Consiglio di Classe verificare, nel rispetto dei criteri definiti nel Collegio dei Docenti e delle indicazioni delle note ministeriali, se la/il singola/o studentessa/studente abbiano superato il limite massimo consentito di assenze e se tali assenze, pur rientrando nelle deroghe previste, impediscano, comunque, di procedere alla fase valutativa, considerata la non sufficiente permanenza nel rapporto educativo.

La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Manuela Divisi

firma omessa ai sensi dell'art. 3, c. 2 D.Lgs. n. 39/93